


erano stati 87); il Ministero dell'interno con 126 ricorsi (93 nel 2011); l'I.N.R.A.N. completamente assente nelle statistiche degli anni precedenti, contro il quale

sono stati presentati 124 ricorsi (tuttavia si tratta di ricorsi seriali presentati in blocco da una molteplicità di ricorrenti diversi ma relativi ad un'unica vicenda); il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, con 108 ricorsi (lo stesso numero di ricorsi era stato registrato anche nell'anno 2011); Equitalia SPA, nei cui confronti, nell'anno 2012 sono stati presentati 69 ricorsi, in netto aumento rispetto ai 23 presentati nel 2011 (il dato è globale e si riferisce alle sedi presenti in tutto il territorio nazionale).

Seguono i Comuni con 62 ricorsi; l'Agenzia delle entrate con 51 ricorsi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con 45 ricorsi e gli ordini professionali con 37 ricorsi (erano 16 nel 2011).

Figura 12: percentuale di ricorsi per amministrazione resistenti



Come si evince dalla **Figura 12**, nel 2012, la percentuale di ricorsi presentati contro il **Ministero della difesa** (il dato comprende sia gli uffici centrali che quelli periferici compresi i comandi e le caserme dei Carabinieri) è pari al 12,8%, in lievissimo aumento rispetto al 2011, in cui erano stati pari al 12,4%. Tuttavia, considerato che nel 2010 e nel 2009 tali ricorsi erano stati superiori al 16%, il dato del 2012 appare comunque positivo, confermando sostanzialmente il buon andamento del 2011.

Per il **Ministero dell'Interno** la percentuale di ricorsi nel 2012 è del 12,1%, in diminuzione rispetto all'anno 2011, in cui si è raggiunto il 13,3% (nel 2010 erano stati 12,38% e solo 9% nel 2009).

Si è dunque invertita, per la prima volta, nel 2012 una tendenza all'aumento che fino a tutto il 2011 aveva costantemente fatto registrare un incremento annuale dei ricorsi contro i dinieghi d'accesso di tale dicastero e dei suoi uffici periferici (in cui sono compresi anche i Commissariati, le Questure e le Prefetture).

Contro il **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, la percentuale di ricorsi presentati nel 2012 è del 10,3%, in netta diminuzione rispetto all'anno precedente, confermando un trend positivo che continua da quattro anni (nell'anno 2011 erano il 15,4%, all'anno 2010 il 17,7% e nel 2009 il 20%).

Questo dato comprende le scuole, le università, gli uffici scolastici regionali e provinciali, e gli enti di ricerca ed evidenzia una crescente sensibilità alle esigenze di trasparenza amministrativa ed una maggiore apertura all'accesso ai documenti amministrativi da parte delle amministrazioni scolastiche.

Continuano a diminuire fortemente anche i ricorsi presentati contro i dinieghi d'accesso del **Ministero dell'economia e delle finanze**, che nel 2012 sono stati solo l'1,4%. Nel 2011 si erano attestati al 4%, contro il 5,12% del 2010 e il 12% del 2009.


Aumentano, invece, lievemente i ricorsi contro le **agenzie delle entrate** che passano dal 4,1% del 2011 al 4,9% del 2012. restano costanti rispetto al 2011 le percentuali di ricorsi presentati nel 2012 contro le altre agenzie fiscali (Agenzia del territorio 0,4; Agenzia delle dogane 0,3)

Si registra nel 2012 un aumento percentuale dei ricorsi contro **Equitalia SPA** pari al 6,6%, rispetto al 3,3% del 2011.

I ricorsi contro il **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali** risultano nel 2012 pari al 4,3%, in diminuzione di un punto percentuale rispetto all'anno 2011, in cui si era registrato il 5,3%. in netto aumento rispetto al 3,96% dell'anno 2010 (nel 2009 erano 5%).

Anche per gli **enti previdenziali** si registra una diminuzione. I ricorsi nell'anno 2012 sono stati pari al 3,6%. Nel 2011 si era invece osservato un incremento del numero dei ricorsi pari al 7,3% nel 2011, contro il 4,29% del 2010, comunque inferiori rispetto al dato del 2009 pari all'8%.

I ricorsi contro gli **ordini professionali** sono aumentati nell'anno di riferimento, passando dal 2,3% del 2011 al 3,5% nel 2012.

Figura 13: categorie di amministrazioni resistenti nel 2012

Osservando **la Figura 13** si nota una forte diminuzione della percentuale di ricorsi presentati nei confronti delle autorità indipendenti, pari nel 2012 solo allo 0,6%, rispetto all'anno 2011 in cui erano pari all'1,1%, (nell'anno 2010 si era registrato il 2% di ricorsi).

La percentuale di ricorsi rivolta contro i ministeri è notevolmente scesa nel 2012 registrando appena il 46,8% contro il 62,1% del 2011 (si era arrivati al 68% nel 2010). Quella dei ricorsi contro i ministeri resta, comunque, decisamente la quota maggiore in rapporto al totale di ricorsi rivolti contro le altre amministrazioni.


Nei confronti degli altri enti pubblici non ministeriali la quota di ricorsi presentati nel 2012 è salita al 33,1%, in netto aumento rispetto al 2011 in cui è stata pari al 17,8%. Continua la tendenza all'incremento dei ricorsi contro gli ordini professionali. Sono stati rivolti contro tali enti nel 2012 il 3,5% dei ricorsi, con un netto aumento rispetto all'anno 2011 in cui si erano attestati al 2,3% (1,9% nel 2010).

Infine i ricorsi presentati contro le autorità giurisdizionali e le avvocature distrettuali dello Stato sono stati, complessivamente, pari all'1,3% nel corso dell'anno 2012 in aumento rispetto all'anno precedente (0,9% nel 2011).

Dall'esame della figura **Figura 14**, si evince una lieve diminuzione percentuale nel 2012 dei ricorsi contro Regioni ed Enti locali rispetto all'anno precedente. In particolare, nel 2012 il 10,3% dei ricorsi è stato rivolto contro

Regioni ed enti locali e l'89,7% contro le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e le altre amministrazioni diverse dagli enti locali (nel 2011 contro Regioni ed Enti locali nel complesso, erano stati presentati alla Commissione per l'accesso il 10,8% dei ricorsi e l'89,2% era rivolto nei confronti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e delle altre amministrazioni diverse dagli enti locali).

Figura 14: ricorsi contro Amministrazioni statali ed enti locali nel 2012



5.3.1 L'estensione della competenza della Commissione sui ricorsi presentati contro gli enti locali

Ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 la Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati contro i dinieghi di accesso delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, mentre è riservata al difensore civico la competenza a decidere sui ricorsi rivolti avverso i dinieghi d'accesso degli enti locali.

Nelle **Figure 12, 13 e 14** si può notare che il 10,3% dei ricorsi presentati nell'anno 2012 alla Commissione per l'accesso, è rivolto contro Enti locali (Comuni 5,9%; A.S.L. 2,2%; Province 0,7%; Regioni e altri enti regionali 1,5%). Rispetto al 2011 si è registrato una lieve diminuzione in termini percentuali (i ricorsi avverso Regioni, Province, Enti locali e ASL erano stati nel totale pari al 10,8% nel 2011), cui ha fatto però riscontro un consistente aumento numerico dei ricorsi effettivamente presentati contro gli enti locali, dato l'aumento complessivo dei ricorsi decisi nel 2012 rispetto al 2011.

Si tratta di ricorsi di cui la Commissione fino al 2010 dichiarava l'inammissibilità per incompetenza, senza mai entrare nel merito, essendo gli stessi rimessi alla cognizione del difensore civico ai sensi del citato articolo 24 della legge n. 241 del 1990.

Nel corso del 2012, continuando nell'orientamento già consolidato a partire dal 2011, in considerazione sia del fatto che il difensore civico è stato ormai abolito a livello comunale (con la legge finanziaria per il 2010) sia della non uniforme diffusione della figura del difensore civico - specialmente in alcune regioni del meridione dove si è in alcuni casi riscontrata la totale carenza di difensori civici provinciali e regionali - la Commissione per l'accesso ha stabilito di estendere la propria competenza, per evitare un vuoto di tutela in sede amministrativa, decidendo nel merito anche i ricorsi contro i dinieghi di accesso degli enti locali, in tutti i casi di assenza accertata del difensore civico, sia a livello provinciale sia a livello regionale.

La Commissione resta, inoltre, un punto di riferimento fondamentale anche per il diritto di accesso a livello di Enti locali forniti di difensore civico, continuando ad esprimersi in tale ambito in sede consultiva e orientando gli organi di governo delle amministrazioni locali specialmente con riferimento al peculiare diritto di accesso spettante ai residenti e ai consiglieri comunali.

5.4 Gli effetti della decisione favorevole

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e 12, comma 9 del d.P.R. n. 184 del 2006, in caso di accoglimento del ricorso da parte della Commissione per l'accesso, grava sull'amministrazione resistente l'onere del riesame del diniego, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della decisione, nei sensi e nei limiti indicati nella decisione stessa. All'esito del riesame, l'Amministrazione che ha adottato il provvedimento (tacito o espresso) impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato.

Secondo costante orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la motivazione a sostegno della conferma del diniego non può essere meramente confermativa dell'atto impugnato, ma deve comunque dare conto delle argomentazioni logico-giuridiche su cui si fonda il superamento delle argomentazioni contenute nella decisione favorevole della Commissione per l'accesso.

Se l'amministrazione resistente non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Commissione per l'accesso, l'accesso è consentito. L'eventuale silenzio dell'amministrazione acquista dunque valore di silenzio assenso e l'accesso ai documenti non potrà più essere impedito.

Tuttavia, in caso di inadempienza da parte dell'amministrazione, la Commissione per l'accesso è sfornita di efficaci poteri coercitivi e per ottenere l'ottemperanza all'obbligo di concedere l'accesso, il ricorrente si dovrà necessariamente rivolgere al TAR.

5.4.1 La carenza di poteri coercitivi e/o sanzionatori in capo alla Commissione in caso di inadempienza o inerzia dell'Amministrazione resistente

Sul problema dell'inottemperanza dell'amministrazione a fronte della decisione della Commissione che abbia riconosciuto il diritto di accesso agli atti si è più volte pronunciata la Commissione per l'accesso nel corso del 2012, sempre confermando il difetto di poteri ordinatori in capo alla Commissione ed indicando la competenza specifica del giudice amministrativo.

In particolare, con parere 2.6 del 29 maggio 2012, la Commissione ha ribadito che: *"In caso di perdurante ritardo dell'amministrazione nel concedere l'accesso, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione - nell'esercizio della propria attività consultiva o giustiziale - non può obbligare l'amministrazione, difettando in capo alla prima poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art. 25 L. n. 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso."* (Parere 2.6 del 29 maggio 2012)

Al riguardo, come già riferito nelle relazioni al Parlamento degli anni precedenti, la Commissione ritiene di dover nuovamente sottolineare che tale carenza di poteri, di fatto, in molti casi, finisce con l'inficiare la piena utilità dello strumento di tutela amministrativa, costringendo il cittadino, per ottenere l'accesso a doversi comunque rivolgere all'autorità giurisdizionale.

Si auspica, pertanto, un opportuno intervento del legislatore atto a dotare la Commissione per l'accesso dei poteri coercitivi e/o sanzionatori necessari ad ottenere dalle amministrazioni inadempienti l'accesso alla documentazione richiesta dai cittadini, in caso di accoglimento dei ricorsi, anche al fine di potenziare ulteriormente la deflazione¹¹ del contenzioso dinanzi ai Tar in materia


¹¹ Per i dati sugli effetti deflattivi dell'attività giustiziale svolta nel 2012 dalla Commissione per l'accesso, vedi capitolo 9, figure 22 e 23

d'accesso ai documenti amministrativi, con conseguente, connesso ulteriore risparmio di risorse finanziarie per l'erario.

5.5 La distribuzione geografica dei ricorsi

Nel 2012, come nei precedenti anni 2011, 2010, 2009, la distribuzione per ambito territoriale dei ricorsi registra una prevalenza del Centro, dovuta in parte alla presenza a Roma delle sedi centrali delle amministrazioni Ministeriali.

Come si può notare nella **Figura 15**, nel 2012 la più alta percentuale di ricorsi è stata presentata al centro nella misura del 52%. Contro le amministrazioni del Sud e delle isole sono stati presentati in totale il 27,4% di ricorsi e al Nord il 20,1%.

Figura 15: distribuzione geografica dei ricorsi anno 2012

Se si considerano le percentuali misurate nel 2012 in comparazione con il 2011, 2010 e 2009, si può osservare che nell'anno 2012 risulta in aumento la percentuale di ricorsi presentata al Centro pari al 52,4%, rispetto al 46,9% misurato nel 2011, al 38% del 2010 e al 36% del 2009.

E' invece diminuita la quota di ricorsi relativa al Nord, pari nel 2012 al 20,1%, a fronte del 27,7% misurato nel 2011 (e del 30% nel 2010).

I ricorsi del Sud e isole passano al 27,4% nell'anno 2012, registrando un lieve aumento rispetto al valore del 25,4% misurato nel 2011, restando comunque inferiori rispetto al dato dell'anno precedente (i ricorsi a Sud e isole erano il 32% nell'anno 2010)

6. Le funzioni consultive della Commissione per l'accesso – I pareri

La Commissione per l'accesso, nell'espletamento dei propri compiti di vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, esercitati ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per l'individuazione dei casi di esclusione del diritto di accesso, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso.

Figura 16: numero di pareri distribuiti per Regione nell'anno 2012






Figura 17: percentuale delle richieste di parere per Regione anno 2012

Le **Figure 16 e 17** mostrano la distribuzione geografica dei pareri nell'anno 2012. Si osserva che il numero più alto di pareri è stato richiesto anche nel 2012 nel Lazio, che si attesta al 23,7%, registrando comunque una lieve flessione rispetto all'anno 2011 in cui si era registrato il 26,3%. Segue la Campania con il 14,8% dei pareri (nel 2011 era all'8%), quindi l'Emilia Romagna che nel 2012 si colloca al terzo posto con l'8,9% (nel 2011 era appena all'1,3%) e in quarta posizione figurano Lombardia, Toscana e Puglia, ciascuna con il 6,7% di pareri. Liguria e Sicilia hanno entrambe il 5,2% di pareri. Seguono Veneto e Molise al 3,7% e Piemonte, Sardegna e Abruzzo con il 3,0%. La Calabria ha fatto registrare nel 2012 il 2,2% di pareri. Seguono Umbria e Marche con l'1,5% ciascuno di pareri ed infine il Trentino-Alto Adige con lo 0,7%.

Le variazioni, anche considerevoli, da una regione all'altra può essere ricollegata sia al numero degli abitanti delle regioni più popolate, come Lazio, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Puglia che totalizzano il maggior numero di pareri, sia con riferimento al luogo in cui si trova l'amministrazione interessata (spesso un'amministrazione centrale dello Stato che ha sede a Roma) ma anche alla conoscenza e diffusione di altre forme di tutela in sede amministrativa dell'accesso (ad esempio l'istituzione del difensore civico regionale e provinciale).

Figura 18: pareri resi sui regolamenti nel 2012, rispetto al totale




La Commissione per l'accesso si esprime pareri sulla conformità dei regolamenti adottati dalle amministrazioni rispetto alla disciplina vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi, suggerendo, se necessario, di modificare alcune disposizioni, o, in alcuni casi, di espungerle quando siano da considerare superflue o ripetitive rispetto alla disciplina in vigore.

Come si può vedere dalla **Figura 18**, sul totale delle richieste di parere esaminate nel corso del 2012, il 7% è costituito dal parere sui regolamenti che disciplinano le modalità di accesso ai documenti amministrativi.

Nell'anno 2012 la percentuale dei pareri sui regolamenti è diminuita rispetto al 2011 in cui si era attestata all'11%.

Figura 19: percentuale di pareri per categoria di richiedenti nel 2012



Anche nell'anno 2012, continuano ad essere soprattutto i privati, con il 41,5% delle richieste (nel 2011 i privati erano al 37,2%) e gli Enti locali con il 35,6% (anche se in leggera flessione rispetto al 2011 in cui si era registrato per gli enti locali il 36,5%) a chiedere il parere della Commissione per l'accesso.

Le pubbliche amministrazioni diverse dagli Enti locali, in totale, toccano nel 2012 il 23% delle richieste

La preponderanza di richieste di parere da parte degli enti locali, rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, rappresentata dalla **Figura 19**, trova la sua motivazione soprattutto nella speciale disciplina dell'accesso dettata dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267), che all'articolo 10 prevede che tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente della Provincia.

La Commissione ha avuto modo nell'anno 2012 di pronunciarsi diverse volte sulla specifica tematica dell'accesso dei cittadini residente agli atti del Comune.

6.1 Accesso del cittadino residente


La Commissione ha più volte affermato il principio dell'irrilevanza, per il cittadino che chieda di accedere agli atti del proprio Comune di residenza della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto – stante l'applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000, che in quanto norma speciale, prevale sulla disciplina generale dettata dalla legge n.241 del 1990.

Infatti, la diversità di posizione tra cittadino residente e quel non residente nel Comune dà luogo a un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall'art. dieci del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposto diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art. ventidue della l. n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 12-04-2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12-10-2001, n. 1133).

Qualora l'istante sia un cittadino residente nel comune, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che, in effetti, richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all'art. dieci, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce espressamente e in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti e il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente.

Pertanto, considerato che il diritto di accesso ex art. 10 TUEL si configura alla stregua di un'azione popolare, il cittadino residente può accedere alle informazioni dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi. (Parere n 2.5 del 23 ottobre 2012)

Figura 20: suddivisione delle richieste di parere tra Regioni ed Enti locali nel 2012



La **Figura 20** mostra che, nell'ambito degli enti locali, la porzione maggiore delle richieste di parere proviene dai Comuni (69%), mentre considerevolmente meno rilevanti sono i pareri richiesti dalle aziende comunali (8%), dalle aziende sanitarie locali (9%) e dai difensori civici (2%). Dalle Regioni proviene il 4% delle richieste di parere.

6.2 Il diritto di accesso dei Consiglieri comunali e provinciali

Nell'ambito degli enti locali, particolare rilievo riveste l'ampissimo diritto d'accesso del Consigliere comunale e provinciale che ai sensi dell'articolo 43 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ha diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,

utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Sul punto si è formato un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Commissione per l'accesso, secondo cui il consigliere comunale, quando dichiara di esercitare il diritto d'accesso in rapporto alle sue funzioni, non è tenuto a specificare né i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa e non può incontrare limiti di sorta all'esercizio di tale amplissimo diritto d'accesso.

Infatti, la disposizione, di cui all'articolo 43 citato, consente ai consiglieri comunali e provinciali l'accesso a tutte le notizie e le informazioni "utili all'espletamento del loro mandato" ed esclude che l'Amministrazione abbia il potere di esercitare un controllo estrinseco di congruità tra la richiesta d'accesso e l'espletamento del mandato, salvo casi di richieste d'accesso manifestamente inconferenti con l'esercizio delle funzioni dell'ente locale. L'ampiezza del diritto riconosciuto al consigliere comunale si estende a tutti gli atti del Comune.

In particolare, in tema di accesso dei consiglieri comunali, la Commissione, esprimendosi più volte nell'anno 2012 in sede consultiva ha stabilito che Il Comune deve garantire che il diritto di accesso possa essere esercitato nell'immediatezza o, comunque, nei tempi più celeri e ragionevoli possibili per il concreto espletamento del mandato. Precisando tra l'altro che: *"l'accesso ai documenti deve essere concesso nei tempi più celeri e ragionevoli possibili in modo tale da consentire il concreto espletamento del mandato da parte del consigliere ex art. 43 TUEL, fatti salvi i casi di abuso del diritto all'informazione, attuato con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza e che determini un ingiustificato aggravio dell'ente. E' necessario che il Comune garantisca l'accesso al consigliere comunale nell'immediatezza, e comunque nei tempi più celeri e ragionevoli possibili (soprattutto nei casi di procedimenti urgenti o che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche). Qualora l'accesso non possa essere garantito subito (per eccessiva gravosità della richiesta), rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie, ferma restando la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti, anche con mezzi informatici"*. (Parere 2.1 del 17 gennaio 2012)

Tuttavia, la stessa Commissione ha avuto modo di chiarire più volte, nel corso dell'anno 2012, che l'accesso del consigliere comunale pur nella sua ampiezza, incontra comunque dei limiti nel senso che l'esercizio del diritto di informazione non può inficiare la funzionalità e l'efficienza dell'azione amministrativa.

Vedasi in proposito, tra gli altri, il parere della Commissione n. 2.5 del 17 gennaio 2012 in cui si precisa che *"Il diritto di accesso agli atti del Consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di ordine burocratico dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale; l'unico limite è rappresentato dal fatto che il Consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutagli dall'ordinamento, interferendo pesantemente sulla funzionalità e sull'efficienza dell'azione amministrativa dell'Ente civico (nel caso di specie sulle funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione), con richieste che travalichino i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza"*.

6.3 Diritto d'accesso dei Consiglieri regionali - Inapplicabilità in via analogica dell'articolo 43 del TUEL

La Commissione per l'accesso nel corso del 2012 è stata più volte investita, in sede consultiva, della questione della applicabilità, anche ai consiglieri regionali delle speciali prerogative e poteri in materia d'accesso ai documenti e alle informazioni, attribuite dalla legge ai consiglieri comunali e provinciali. In particolare si chiedeva se fosse applicabile anche ai consiglieri regionali la norma di cui all'articolo 43 del TUEL. La Commissione, con i propri pareri ha risolto negativamente la questione chiarendo che la natura di norma speciale della disposizione in parola ne impedisce l'applicabilità in via analogica anche ai consiglieri regionali o ai parlamentari nazionali.

Ciò non toglie che le norme statutarie o regolamentari regionali possano, ispirandosi alle disposizioni di cui all'articolo 45 espressamente attribuire tali prerogative ai consiglieri. In tal caso, prescindendo da qualsivoglia valutazione sulla legittimità costituzionale di tali norme, che esula dalla competenza della Commissione, si è ritenuto applicabile la norma statutaria.

Sull'argomento la Commissione si è espressa, tra l'altro, con parere 2.7 del 27 marzo 2012, relativo alla richiesta d'accesso di un consigliere regionale ai dati di bilancio della Provincia, affermando nel caso di specie l'inaccessibilità per inapplicabilità in via analogica della disciplina di cui all'art. 43 del TUEL.

Specifica al riguardo la Commissione che " la disciplina dettata dall'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che indubbiamente assicura ai Consiglieri comunali e provinciali un diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'amministrazione di appartenenza dai confini più ampi di quello riconosciuto agli altri soggetti, nel senso che le istanze di accesso non devono neppure essere motivate, non è applicabile ai Consiglieri regionali tenuto conto che si tratta di una norma avente carattere speciale come tale insuscettibile di altra interpretazione che non sia quella strettamente letterale.

Non giova d'altra parte al richiedente far leva sulla sua qualità di Consigliere regionale, portatore quindi di interessi pubblici o diffusi quale rappresentante della comunità della Regione, tenuto conto che questa Commissione ha più volte avuto occasione di affermare che la sfera di legittimazione del soggetto interessato non può tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell'attività e dell'Amministrazione, sulla base del chiaro disposto dell'art. 24, terzo comma, della legge n. 241/90, nel testo novellato dall'art. 16 della legge n.15/2005.

Ne deriva che la domanda di accesso, ancorché applicata nell'esercizio delle funzioni connesse alla qualità di Consigliere regionale, non può non soggiacere al filtro dell'esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento amministrativo che si vuole conoscere". (Parere 2.7 del 27 marzo 2012)